

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 19/03/2020

FATTO

Il cliente, stipulato in data 07/05/2015 contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento della di 49 rate sulle 96 dovute, afferma che, con riguardo alle commissioni asseritamente dovute all'agente, non risulta dimostrato il pagamento all'agente in attività finanziaria intervenuto, venendo, quindi, a mancare la prova dell'effettiva destinazione delle somme previste dal contratto per remunerare tale intervento. Sostiene, quindi, l'illegittimità della ritenzione di tali somme e ne richiede la ripetizione integrale.

Non avendo l'intermediario dato seguito alla richiesta, il cliente propone ricorso e domanda, in via principale, la nullità delle clausole relative ai costi, per le ragioni sopra richiamate, con conseguente rimborso di euro 1257,60, oltre agli interessi dalla data dell'estinzione; chiede, inoltre, il rimborso delle spese legali a titolo di danno emergente, per l'ammontare di euro 380,80.

In subordine, domanda il rimborso proporzionale dei costi anticipatamente versati e non goduti,

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, la non coincidenza tra reclamo e ricorso. Con riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, l'intermediario eccepisce che i principi in essa affermati non trovino



applicazione diretta nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo nazionale. Per quanto riguarda le commissioni di agenzia e di mediazione, ne evidenzia la natura *upfront*, in quanto dirette a remunerare un'attività svolta in una fase anteriore al finanziamento, preliminare al suo perfezionamento e percepite da un soggetto terzo, al quale sarebbe eventualmente da rivolgere la richiesta di restituzione. Riguardo alla richiesta di restituzione dell'intera voce di costo delle commissioni finanziarie, a causa dell'asserito mancato conferimento per iscritto dell'incarico di agenzia, l'intermediario segnala che, nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla Cliente, è chiaramente indicata la qualifica del soggetto terzo abilitato che è intervenuto nella intermediazione del finanziamento in parola. Inoltre, in calce al contratto sottoscritto, è indicato in maniera evidente il dato dell'agente: ciò si evincerebbe chiaramente dal timbro dello stesso apposto sul contratto di finanziamento.

Relativamente alla richiesta di restituzione – in via subordinata - delle commissioni finanziarie secondo il criterio *pro rata temporis*, rileva che nel contratto vengono chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti *recurring* e *upfront*. In particolare, la natura delle commissioni dovute al finanziatore. - pari ad Euro 1.257,60 - è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI; tale costo corrisponde esattamente ai “compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva” (pari ad Euro 1.257,60), che non possono essere retrocessi al Cliente in conseguenza della loro natura intrinsecamente *up front*. Per quanto concerne, infine, la richiesta di rifusione delle spese legali, ritiene che anche tale istanza non possa trovare accoglimento considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore. Ciò premesso, chiede, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità delle domande non contenute nel propedeutico reclamo e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Il cliente afferma che, anche alla luce della pronuncia della CGE dell'11 settembre 2019, la normativa europea deve essere interpretata nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, sicché ad analoga conclusione occorre giungere anche nell'interpretazione della normativa nazionale di recepimento, e con riguardo al caso di specie.

DIRITTO

Il Collegio affronta, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario e fondata sulla mancata coincidenza tra reclamo e ricorso. L'intermediario, in particolare, chiede che siano dichiarate inammissibili le richieste non contenute nel reclamo.

Il cliente, nel reclamo, chiede il rimborso delle commissioni corrisposte, in base al criterio del *pro rata temporis*, per € 616,00, oltre al risarcimento del danno. Il cliente non chiede, invece, il rimborso integrale della commissione corrisposta, pari ad € 1.257,60, che, invece, è presente nel ricorso.

Il Collegio, rilevata la difformità segnalata dall'intermediario nelle controdeduzioni, afferma l'inammissibilità della domanda principale di nullità.

Passa a esaminare, nel merito, la domanda subordinata, avente a oggetto il rimborso della quota non goduta delle commissioni e degli oneri assicurativi.



Il Collegio, preso atto del conteggio estintivo del 08/07/2019 e rilevato che il finanziamento è stato estinto a seguito del pagamento di 49 rate sulle 96 complessive, visionate le condizioni economiche e la descrizione degli oneri e delle commissioni delle quali il cliente chiede il rimborso, si sofferma sulla clausola che esclude il rimborso di alcune voci di costo in caso di estinzione anticipata.

Una tale clausola, in quanto diretta a derogare, in senso sfavorevole al cliente, all'art. 125 *sexies* TUB, ne rileva la nullità, con conseguente applicazione dei criteri suppletivi elaborati dal Collegio di coordinamento nella Decisione n. 26525/19.

Quanto alla classificazione delle clausole sulla base degli orientamenti condivisi espressi dai Collegi, il Collegio definisce *recurring* le commissioni del finanziatore.

Ciò ora messo, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), accerta che sono dovute le seguenti somme:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 17.290,30	Tasso di interesse annuale	9,96%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	262,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	48,96%
Data di inizio del prestito	01/06/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	27,38%

rate pagate	49	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione del finanziatore				1.257,60	Recurring	48,96%	615,70		615,70
Totale				1.257,60					615,70

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio accoglie la domanda relativa agli interessi legali, dalla data del reclamo.

Non accoglie la domanda di risarcimento del danno, coincidente con le spese legali, in linea con l'orientamento di tutti i Collegi con riguardo ai casi di rimborso di costi conseguenti all'estinzione anticipata del finanziamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara inammissibile la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 615,70, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA